

Buoni carburanti ai dipendenti: profili Iva

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

Soprattutto a ridosso del periodo **natalizio** è oramai consuetudine che i datori di lavoro acquistino **buoni benzina** (o anche **buoni carburante**), al fine di offrirli in **omaggio** ai propri dipendenti. Negli ultimi anni questa prassi aziendale è favorita dal Legislatore che ha in più occasioni **innalzato la soglia di detassazione** in capo al dipendente delle liberalità elargite dall'azienda (ex [articolo 51, comma 3, Tuir](#)).

Sotto il profilo **Iva**, la disciplina dei buoni carburante è **cambiata in maniera rilevante** dopo il recepimento, con effetto dall'1.1.2019, della Direttiva Ue 2016/1065, recante il nuovo regime Iva dei **voucher** e attuata con il D.Lgs. 141/2018, che ha prodotto l'inserimento degli [articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nel D.P.R. 633/1972](#).

A seguito dell'avvento delle **nuove regole Iva** sul trattamento dei **voucher**, ai fini dell'imposta rilevano 3 **definizioni** di buono:

- il **buono-corrispettivo** (definizione generale), di cui all'[articolo 6-bis, D.P.R. 633/1972](#);
- il buono-corrispettivo **monouso**, di cui all'[articolo 6-ter, D.P.R. 633/1972](#);
- il buono-corrispettivo **multiuso**, di cui all'[articolo 6-quater, D.P.R. 633/1972](#).

Ai sensi dell'[articolo 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), per **buono-corrispettivo** si intende **uno strumento che**:

1. contiene l'obbligo di essere **accettato** come corrispettivo o parziale corrispettivo, a fronte di una **cessione di beni o di una prestazione di servizi**, e che;
2. indica sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i **beni** o i **servizi** da **cedere o prestare** o le **identità** dei potenziali cedenti o prestatori, **ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative**.

Quindi, affinché si possa definire come tale ai fini Iva, un *voucher* deve presentare le seguenti **caratteristiche** essenziali:

- **obbligo** di essere accettato come corrispettivo **da parte di chi cede i beni o presta i servizi**;
- **individuazione** dei beni o servizi che si possono acquistare oppure dei cedenti o prestatori.

Un buono-corrispettivo deve intendersi **monouso** se, al momento della sua emissione, è **nota la disciplina** applicabile ai fini **Iva** alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Va da sé, quindi, che per poter considerare il buono “monouso”, **occorre conoscere**:

- l'**Iva** virtualmente dovuta e;
- il **luogo** di effettuazione dell'operazione (cessione o prestazione) a cui lo stesso dà diritto.

Ogni **trasferimento** del buono-corrispettivo monouso precedente all'operazione (cessione dei beni o prestazione di servizi) costituisce **effettuazione** della cessione o prestazione, a cui il **buono-corrispettivo stesso dà diritto**.

Di talché, essendo rilevante ai fini Iva l'emissione del buono e ogni suo successivo trasferimento, la cessione del bene o la prestazione di servizi a cui lo stesso dà diritto **non rileva ai fini Iva**: in pratica, la **spesa** del buono è **irrilevante** ai fini del tributo.

Diversamente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un **soggetto diverso** da quello che lo ha emesso, è rilevante **ai fini Iva** e si considera **resa nei confronti del soggetto** che ha emesso il **buono-corrispettivo**.

Un buono-corrispettivo rientra, invece, nella categoria dei buoni **multiuso**, se al momento della sua emissione **non è nota la disciplina applicabile** ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi, a cui il **buono-corrispettivo dà diritto**.

Ne deriva che, non rilevano eventuali **trasferimenti** del buono-corrispettivo multiuso **precedenti** alla spesa finale come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La **cessione** di beni o la **prestazione** di servizi, a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto, si considera **effettuata** al verificarsi degli eventi, di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), assumendo come **pagamento** del corrispettivo o di parte del corrispettivo di detti beni o servizi l'**accettazione** del buono-corrispettivo.

Ciò posto, con particolare riguardo ai **buoni carburante da assegnare ai dipendenti**, solitamente accade che il datore di lavoro provvede all'approvvigionamento acquistandoli **direttamente** dalle **compagnie petrolifere**, oppure attraverso le **società di servizi** che si occupano specificatamente di **welfare**.



In entrambe le circostanze, il **datore di lavoro acquista dei buoni**, rientranti a tutti gli effetti nella definizione di **buono-corrispettivo**, che danno il diritto al dipendente di rifornirsi presso una **marca** ben precisa di distributori di carburante.

È dunque del tutto evidente che, in tal caso, si tratti di buoni-corrispettivo **monouso**, con la conseguenza che il momento di **effettuazione** dell'operazione ai fini dell'Iva scatta **a monte**, con l'emissione del documento di legittimazione; la compagnia petrolifera o la società di servizi **emette fattura** al **datore di lavoro** all'atto del rilascio dei buoni.

L'utilizzo del buono da parte del lavoratore, con la consegna dello stesso al distributore, **non assume rilevanza** ai fini dell'imposta.